

Legge Regionale Liguria 16/12/1988 n.70

B.U.R. 28/12/1988 n.52

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IN MATERIA DI LAVORO.

Articolo 1

Istituzione

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'attuazione dei principi di uguaglianza in materia di lavoro sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, è istituita la <<Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro>>.

Articolo 2

Funzioni

1. La Commissione è organo consultivo della Giunta regionale.
2. I pareri previsti dal primo comma devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. In mancanza, i pareri si intendono acquisiti.
3. La Commissione è sentita dalle competenti Commissioni del Consiglio regionale su progetti di legge e provvedimenti d'iniziativa consiliare riguardanti le finalità della presente legge.

Articolo 3

Compiti della Commissione

1. La Commissione sulle questioni disciplinate dalla presente legge:
 - a) presenta alla Giunta regionale proposte per l'adozione, la revisione, l'adeguamento di atti legislativi ed amministrativi, nonché proposte per le attività volte al perseguimento dei propri fini, anche attraverso consulenze e convenzioni con Istituti universitari e di ricerca;
 - b) elabora e propone progetti intesi a favorire ed incrementare l'ingresso delle donne al lavoro e ad incentivare la possibilità di istruzione, formazione ed avanzamento professionale delle stesse anche mediante specifici piani di azioni positive;
 - c) segnala alla Giunta regionale ogni iniziativa utile al fine di:
 - 1). verificare l'applicazione delle leggi statali e regionali relative alla formazione, l'orientamento e il lavoro delle donne;
 - 2). rimuovere le discriminazioni dirette e indirette nei confronti del lavoro femminile;
 - 3). promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile;
 - d) promuove, anche con l'apporto dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, indagini periodiche e ricerche relative alla condizione femminile in Liguria;
 - e) promuove iniziative di diffusione dei risultati di tali indagini e ricerche anche attraverso incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni e di informazione circa le garanzie legislative esistenti.

Articolo 4

Modalità di attuazione

1. La Commissione presenta alla Giunta regionale un programma di lavoro per l' anno in corso e una relazione annuale sulla attività svolta.
2. Il programma annuale e la relazione, unitamente alle considerazioni e determinazioni della Giunta regionale, sono trasmesse entro la fine di febbraio di ogni anno al Consiglio regionale per l' esame e la approvazione.

Articolo 5

Composizione, durata e sede

1. La Commissione è composta dai seguenti membri:
 - a) l' Assessore al lavoro con funzioni di Presidente, o suo delegato;
 - b) il consigliere per l' attuazione dei principi di parità di trattamento fra uomo e donna in materia di lavoro, membro della Commissione regionale di concertazione, previsto dall' articolo 4 del dl 30 ottobre 1984 n. 726 convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863 [1];
 - c) cinque esperte elette dal Consiglio regionale, con voto limitato, scelte fra donne che abbiano maturato comprovata competenza nei settori del diritto, dell' economia, della sociologia, della statistica, della formazione professionale e della gestione del personale;
 - d) due esperte designate dalla Consulta femminile regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 21 marzo 1979;
 - e) due esperte designate dalla Commissione regionale di concertazione, su indicazione rispettivamente delle OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro [1].
2. In caso di dimissioni e per ogni altra causa di cessazione dalle funzioni di uno dei membri della Commissione eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio regionale entro sessanta giorni provvede alla sostituzione.
3. La Commissione viene costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. La Commissione resta in carica fino alla scadenza della legislatura, restando prorogate le sue funzioni sino al rinnovo.
5. I suoi membri sono rieleggibili.
6. La Commissione opera presso il Servizio Lavoro ed Occupazione che ne assicura anche la segreteria tecnica; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con la qualifica non inferiore al livello VIII.
7. Ai componenti della Commissione di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 5 marzo 1984 n. 13.

Articolo 6

Funzionamento

1. La Commissione nella prima seduta elegge a maggioranza assoluta la Vice Presidente.
2. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, che ne fissa l' ordine del giorno, almeno una volta ogni due mesi ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. A sei mesi dalla approvazione del programma di attività la Commissione si riunisce per una verifica dello stato di attuazione dello stesso.
3. La Commissione adotta entro sessanta giorni dalla data della sua prima costituzione, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Articolo 7

Rapporti con altri organismi.

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con tutti gli enti e organismi preposti alla realizzazione della parità fra uomo e donna.

Articolo 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9020 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 4645 << Spese per il funzionamento della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro >> con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

[1] Lettera modificata dall'articolo 24 della L.R. n. 27 del 20-08-1998.